

Comune di ACEREAPratica N. 1436
Anno 19/1/96CONCESSIONE EDILIZIA N. 110Prot. N. 1436Data 19/1/96

Bollo

IL SINDACO

Vista la domanda in data 19/1/96 presentata da (1) FIAT SERENE nella persona dell'ING. M. BERTINI quale Presidenteregistrata il 19/1/96 al prot. generale n. 1436, con la quale viene chiesta la concessione edilizia per (2) IMPIANTO DI COGENERAZIONE IN CICLO COMBINATO DA 100W.sull'area distinto in catasto fabbricati del Comune - al mapp. foglio n. 48
immobiliare terreni n. 98 parte est parte sub. n. della superficie complessiva di mq. post. in ACEREA Via S.P. ACEREA - POMIGLIANO

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Dirigente sanitario della Unità Sanitaria Locale competente n. in data

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti comunali di edilizia, igiene e di polizia urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visto l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato dall'art. 26-bis della legge 15 gennaio 1980, n. 25;

Visto l'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sopra citata;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, sulla sicurezza degli impianti;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Viste le leggi regionali (3)

Visto il parere (4) FAVOREVOLE a condizione della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 22/3/96 con atto n.;(5) Le condizioni sono riportate in fotocopia ed allegate alla presente di cui fanno parte integrante. Visto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica. Visto che sono state ottemperate tutte le prescrizioni.Visto (6) poste dalla Commissione edilizia nella seduta del 22/3/96.

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed i relativi decreti ministeriali di attuazione;

Preso atto che il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data

Vista l'attestazione di avvenuto deposito del progetto e relativi allegati rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Prot. N. in data ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dell'art. della legge regionale n. in data (7);

Visto il D.M. 20 novembre 1987 sulle norme tecniche per la preparazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura;

(1) Indicare le generalità, residenza e numero di codice fiscale del richiedente o dei richiedenti.

(2) Nuova costruzione ampliamento, notevole rifacimento, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, con descrizione sommaria dell'intervento.

(3) Per la Toscana leggi 24-2-1975, nn. 16 e 17; 28-5-1975, n. 56; 19-2-1979, n. 10; 24-8-1977, n. 60 e 21-5-1980, n. 59.

(4) Conforme, oppure, contrario.

(5) Nel caso di parere contrario, indicare la motivazione che giustifica l'inosservanza del parere della Commissione.

(6) Nel caso che il richiedente abbia diritto alla concessione gratuita, scrivere:

- Visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per aver diritto alla concessione gratuita.

Nel caso di interventi in zona soggetta a vincoli idrogeologici-forestali, scrivere:

Verifica, tramite l'ufficio tecnico comunale, la conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 o l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative;

(8)

DISPONE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Al ING. M. BERTINI quale legale rappresentante della FIAT SERENA

residente in TORINO Via STRADA DELLA MANIA n. 28

è concesso alle condizioni appresso indicate, esclusi i quadri nn. del paragrafo A) ed i quadri nn. del paragrafo B) dell'art. 2, e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di IMPIANTO DI COGENERAZIONE IN CICLO COMBINATO DA 100W.

secondo il progetto costituito di n. tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto, ed i progetti integrativi relativi ai seguenti impianti di

redatti in conformità delle norme di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e ai decreti ministeriali di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 2 – Titolo della concessione e contributo per il rilascio

§ A - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1 **Concessione a titolo gratuito.** – Conformemente all'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione;

2 **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b).** – Conformemente all'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si allega, con il numero, e fa parte integrante della presente concessione, la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa.

3 **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.** – Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera b), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. 7.131.300 (Lire) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Ai sensi dell'articolo 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato dall'art. 26-bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. del il contributo è stato suddiviso in UNICA rate.

L'importo di L. 7.131.300 (Lire) relativo alla prima rata risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza 773-772 del 1/4/96

Le successive rate dell'importo di L. (Lire) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

4 **Contributo in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.** – Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lettera b), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinato nella misura di L. (Lire) a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il concessionario si obbliga nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra, a realizzare contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urbanizzazione con le modalità e i materiali previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n.) e a cedere al Comune entro il le relative aree, nonché mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria, individuati nella planimetria che forma parte integrante della presente concessione (allegato n.) e che vengono complessivamente valutati in L. (Lire

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di agibilità, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il certificato di collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle seguenti leggi:

- 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- 9 gennaio 1991, n. 10, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici e relativi decreti ministeriali di attuazione e la presentazione della certificazione energetica di cui all'art. 30 della legge stessa in conformità alle norme del relativo D.P.R.;
- 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- 31 marzo 1968, n. 186, per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- 5 marzo 1990, n. 46 recante norme sulla sicurezza degli impianti.

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della concessione ed ultimati, e resi abitabili o agibili entro i successivi tre anni (11).

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengono completati entro il termine di validità della presente concessione.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano, a ritardarli, fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concernerà parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta copertura del fabbricato e l'ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 - Caratteristiche della concessione

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.


Art. 6 - Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della legge regionale n. 9 in data 7/1/83 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di NAPOLI almeno 10 giorni prima;

2) A lavori ultimati, il Direttore dei lavori deve redigere, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'art. 6 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e depositarla presso l'Ufficio del Genio Civile suddetto entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori medesimi.

Il titolare della presente concessione è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori oltre che la nomina del direttore dei lavori all'ufficio tecnico

IL VICE CAPO SERVIZIO LL.PP.
(Geom. Pasquale Petrella)



IL SINDACO

Handwritten signature of the Mayor.

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

16 LUG. 1997

Addi

IL CONCESSIONARIO

Handwritten signature of the contractor.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da
..... (9).

La somma di L. (Lire)
corrispondente alla differenza fra l'importo totale del contributo e la spesa valutata a scomputo è stata suddivisa, ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato dall'art. 26-bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. del in rate.

L'importo di L. (Lire)
relativo alla prima rata risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del

Le successive rate dell'importo di L. (Lire)
ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

§ B - CONTRIBUTIVO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

1 **Concessione a titolo gratuito.** – Conformemente all'art. 9, comma 1°, letera .. della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

2 **Edilizia convenzionata.** – Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig.
si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{\text{n. alloggi}}$, la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

3 **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.** – Visto che con la convenzione sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig.
..... si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori, la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

4 **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.** – La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982, è determinata in L. (Lire).

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 della legge 28-2-1985, n. 47.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità del concessionario


Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

I lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti tecnologici devono essere affidati ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, le quali, al termine dei lavori dovranno rilasciare le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati da presentare prima della domanda di rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità (10).

Per l'ascensore elettrico deve essere presentata al Sindaco la domanda di autorizzazione preventiva all'istallazione, debitamente documentata, in conformità al D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 (G.U. n. 71 - Suppl. Ord. - del 25-3-1988).



N° 110

FIAT

FAVOREVole A CONDIZIONE

Progetto per l'impianto di cogenerazione
 in ciclo combinato da 100 MW, da realizzarsi
 al polo 48 suolle 97 forte - 98 forte, delle
 FIAT SER.EHE, servizi energetici Sud. S.P.A.,
 progettista il dott. Ing. Pietro Nicoli, la Com-
 missione esaminò i grafici di progetto
 e ritiene favorevole a condizione che
 siano rispettate le seguenti prescrizioni di cui al:
 1) Decreto Ministero dell'Industria, Commercio
 e Ordine del 07-08-92. 2) Nota del
 Comando V.F.F. del 07-10-94 Prot. 05555/Pr.
 Anche venga acquisito agli atti del Comune prima
 del rilascio della C.E. l'atto di disinquinamento
 del suolo in originale e debitamente registrato
 e venga elaborato studio geologico finalizzato
 all'accertamento delle compatibilità dell'intervento
 con l'assetto strutturale e idrogeologico del
 territorio.